



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Di mamma ce n'è una sola

di Tommaso Servetto

La modestia giuridica che quotidianamente evidenzio deriva dal fatto che non lesino nell'applicare e condividere le pillole di saggezza trasmesse dal mio saggio nonno che si esprimeva anche in materia di filiazione.

"A saria bel avèj èd fieuj s'as dovèisia nen esse pare e mare" (Sarebbe bello avere figli se non si dovesse essere padre e madre).

Ora anche questa vecchia saggezza non c'è più perché un bimbo potrà avere due mamme e nessun padre (con buona pace della parità di genere).

Come giurista (parola grossa per me) sono rispettoso del provvedimento della Corte

Torinese e della giurisprudenza Europea ma col cuore rimango ancorato al principio che di mamma ce n'è una sola. Cosa direbbe Luciano Tajoli che ha cantato nel mondo la canzone "Mamma" se oggi dovesse riscriverla e metterla al plurale?

Questa mia personissima posizione che, lo ammetto, segue il cuore, è fortemente criticata anche dalla collega che scrive l'articolo che segue, ritenendomi vittima di obsoleti e anacronistici principi clericali ed ottuso di fronte al progresso della scienza e del diritto.

Sarà così ma a me piace ancora pensare al bambino che ha diritto ad un papà e ad una

mamma. Mi piace pensare all'affetto che quel bambino porta per un papà ed una mamma.

Per secoli insigni sociologi ci hanno insegnato che il bambino ha bisogno, lo ribadisco bisogno, della figura femminile materna e di quella maschile paterna. Mi chiedo: che cosa ci hanno raccontato se basta un tratto di penna d'Europa a far svanire tutto?

In un mondo dove svaniscono principi e valori mi restava un'unica certezza: il bambino nascituro è il frutto dell'amore del papà e della mamma. Neanche questa certezza non c'è più in nome della scienza, dell'evoluzione e del

ANNO V N. 1 - FEBBRAIO 2015 In questo numero

■ Penale

- Diritto Tributario **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2**
- Lavori di Pubblica Utilità **Pagina 3**

■ Civile

- Amministrazione di sostegno e interdizione **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

diritto.

E risaputo che scienza e cuore non corrono sulla stessa lunghezza d'onda ma

io scelgo l'onda del cuore ed in quello mio spero che la robotizzazione dell'uomo si fermi.

Il bimbo ha due mamme anche per l'anagrafe di Torino

di Laura Peyra

Con un recente decreto in data 29/10/2014, la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia, ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di Torino di trascrivere l'atto di nascita del minore... nato a Barcellona nel 2011, incombente che l'Ufficiale dello Stato Civile di Torino, seppur richiesto a mezzo del Consolato Generale d'Italia di Barcellona, non eseguiva in quanto contrario all'ordine pubblico italiano.

Ed infatti il minore, come emerge dall'estratto del Foglio di Famiglia dello Stato Civile di Barcellona, è figlio di una Signora cittadina spagnola e di una Signora cittadina italiana le quali hanno contratto matrimonio in Spagna nel 2009 e sono considerate per il diritto spagnolo madri del bambino che è cittadino spagnolo. Una delle due Signore ha donato gli ovuli per il concepimento e l'altra a seguito di fecondazione medicalmente assistita con impianto di gameti, ha portato avanti la gravidanza ed ha partorito il piccolo.

Nessun problema per il diritto spagnolo. A seguito del rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile Italiano le signore nel 2013 proponevano reclamo al Tribunale di Torino ex art. 96 DPR n. 396/2000 al fine di sentir accertare il rapporto di filiazione (ex art. 33 L. 218/95), la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'atto di nascita del minore ed il conseguente diritto alla trascrizione nei pubblici registri anagrafici.

Il Tribunale di Torino con decreto dell'ottobre 2013 rigettava la domanda rilevando che il procedimento radicato non è previsto per accertare il rapporto di filiazione tra le ricorrenti ed il minore, mentre respingeva la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero per contrarietà dell'ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta Costituzionale che si riferiscono espressamente ai

concetti di padre e madre, di marito e di moglie, che in assenza di una normativa nazionale che disciplini istituti analoghi a quello del matrimonio tra le persone dello stesso sesso e consenta la nascita di rapporti di filiazione tra persone omosessuali, la trascrizione dell'atto di nascita non è diritto autonomamente tutelabile.

Affrontando analiticamente le questioni sollevate dalle ricorrenti, la Corte d'Appello di Torino accoglie i motivi di reclamo rilevando che col riconoscimento della maternità, secondo il diritto spagnolo, in capo alla Signora... cittadina italiana, il minore assume la cittadinanza italiana ius sanguinis ai sensi dell'art. 2 punto 1 legge 91/92, con la conseguenza che la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita formulata dalla madre esercente la potestà genitoriale sul minore debba essere eseguita con le modalità previste dalla legge.

La Corte valuta quindi se la predetta trascrizione integri violazione dell'ordine pubblico, e con motivazione attenta, sensibile ed assai approfondita si interroga sull'interesse del minore che deve emergere con prevalenza.

Il Collegio, richiamati preliminarmente i criteri interpretativi individuati dalla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 117 della Costituzione, rammenta che "Il Giudice Nazionale sulla base dei trattati sottoscritti dall'Italia deve applicare la Convenzione Europea secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia ed in particolare, con riferimento al concetto di ordine pubblico, secondo la giurisprudenza CEDU (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare".

D'altra parte, come puntualmente rammentato dalla Magistratura Torinese adita, tanto la Corte Costituzionale (sent. N. 138/2010) quanto la Corte di Cassazione

(sent. N. 4184/2012) hanno esaminato se, secondo la legge italiana, l'omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una famiglia valutando che "l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, rientra tra le formazioni sociali di cui parla l'articolo 2 Costituzione, destinataria di riconoscimento giuridico con connessi diritti e doveri secondo una gradazione rimessa alla scelta del legislatore".

Nel vuoto legislativo italiano in materia, la Magistratura è dunque "chiamata" ancora una volta a supplire l'assenza di una norma specifica in un contesto sociale che chiede urgentemente il riconoscimento di una situazione di fatto che non può e non deve essere ulteriormente ignorata, in una Europa ove la coppia omosessuale che convive di fatto stabilmente (forma) al pari della coppia eterosessuale, una unione familiare che comprende anche i figli minori nati dall'unione.

La mancata trascrizione dell'atto di nascita sarebbe oltremodo pregiudizievole per il minore che per lo stato italiano sarebbe privo di relazione parentale con la madre italiana la quale non avrebbe titolo per tenerlo con sé, non potrebbe esercitarne la rappresentanza con evidenti nefaste ripercussioni su tutti gli aspetti della vita quotidiana del bambino quali quelle sanitarie e scolastiche, mentre anche i rapporti successivi del minore nei confronti della famiglia italiana sarebbero inesistenti, il tutto anche alla luce del divorzio delle ricorrenti sancito dal Tribunale di Barcellona che ha affidato il minore ad entrambe con condivisione delle responsabilità genitoriali.

Il decreto della Corte d'Appello di Torino nell'esclusivo interesse del minore ha accolto il ricorso tutelando così giuridicamente una situazione di fatto che si auspica possa essere oggetto in tempi brevi dell'attenzione del legislatore.

Ce lo chiede l'Europa!

Esi, ce lo chiede l'Europa. È questa la frase che ci sentiamo ripetere ad ogni torchiata fiscale che subiamo sia in materia di I.V.A, di IRPEF, di TASI, TARSU, IRAP, senza parlare delle pensioni, che ormai siamo rassegnati. I nostri governanti costernati ci dicono che loro non vorrebbero ma... "ce lo chiede l'Europa" e non si può non accontentarla.

Sovente mi chiedo se EUROPA sia tuttora la ammalante e seducente principessa fenicia amata da Zeus, come ci tramanda la mitologia, a cui non si può mai dire di no e, non conoscendola personalmente, mi aveva anche un po' stufato.

D'improvviso, però, mi è diventata simpatica e spiego perché.

Di recente l'Europa ha dimostrato di possedere buon senso ed ha detto ai nostri governanti che la devono smettere di punire il cittadino due o tre volte per lo

stesso fatto.

Si pensi ad un dipendente pubblico che combini un guaio contabile. Il guaio è uno, ma questi oggi rischia di subire un processo penale, un procedimento erariale, un procedimento disciplinare ed una sanzione amministrativa; paga quattro volte!!

Finalmente l'Europa mostra anche quel senso di misura e giustizia dicendo ai Paesi della Comunità che così non va bene e che ad un errore deve corrispondere una punizione e non quattro.

La Corte europea ha cominciato a sanzionare vari Paesi, tra cui l'Italia, dettando principi di inapplicabilità del bis in idem che, per i non addetti ai lavori, significa impossibilità di sanzionare e processare due volte il cittadino per lo stesso fatto.

La medesima Corte ci insegna che lo Stato è libero di prevedere diverse soluzioni per sanzionare un illecito ma esaurita una basta, ci si

deve fermare.

La Corte di Cassazione ha, in questi giorni, sollevato due volte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e dei relativi Protocolli.

Con i provvedimenti di cui in questa pagina si da notizia emerge che i Giudici più illuminati hanno recepito il messaggio e cominciano a decidere di conseguenza. Forse, tra non molto, diverremo anche noi un Paese un po' più civile e un po' meno forcaiolo.

T.S.

Massime

a cura di Marino Careglio

OMESSO DEPOSITO DI ATTI CON IL 415 BIS C.P.P.: INUTILIZZABILITÀ

Cass. pen., Sez. III,
sent. 29/04/2014 n. 43552

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha chiarito che «L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis c.p.p., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio». Peraltro, tali atti devono essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 c.p.p., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova.

L'ESITO POSITIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA ESTINGUE ANCHE LE PENE ACCESSORIE

Cass. pen., Sez. I,
sent. 29/09/2014 n. 52551

L'art. 47, co. 12 Ord. Pen. stabilisce che l'esito positivo del periodo di prova conseguente all'affidamento del condannato al servizio sociale "estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale".

La sentenza suddetta afferma, conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite in tema di recidiva (5859/2011), che tra gli effetti penali che risultano automaticamente estinti per l'esito favorevole dell'affidamento in prova rientrano altresì le pene accessorie, quali effetti penali della condanna. Pertanto non residuano spazi valutativi che richiedano l'intervento del giudice di merito.

IL RINVIO DELL'UDIENZA PER CONCOMITANTE IMPEGNO DEL DIFENSORE COMPORTA SOSPENSIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE FINO AD UN MASSIMO DI 60 GIORNI DALLA SUA CESSAZIONE

Cass. Pen., Sez. Unite,
18 dicembre 2014

Le Sezioni Unite sono state investite dell'interpretazione dell'art. 159, co. 1 n. 3 del codice penale con riferimento al rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore.

Il filone giurisprudenziale maggioritario riteneva che la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale non costituisse un'impossibilità assoluta a partecipare all'udienza, quindi un impedimento in senso tecnico, ma una scelta del difensore, con la conseguenza che anche in tale ipotesi il corso della prescrizione rimaneva sospeso per tutto il periodo del differimento, non applicandosi il limite massimo di sospensione della prescrizione di 60 giorni di cui all'art. 159 codice penale.

Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 10926) ha invece mostrato un'interpretazione più garantistica dell'art. 159, co. 1, n. 3, affermando che l'impedimento del difensore per concomitante impegno professionale integra un caso di assoluta impossibilità a comparire ex art. 486 co. 5 c.p.p., tenuto conto dell'esigenza di garantire la difesa tecnica, dovendosi pertanto applicare in tale ipotesi il meccanismo di cui all'art. 159, co. 1 n. 3 c.p.

All'udienza pubblica del 18 dicembre 2014, le Sezioni Unite hanno aderito a quest'ultima interpretazione, affermando che il concomitante impegno professionale del difensore integra un caso di impedimento assoluto in senso tecnico, con conseguente congelamento del decorso della prescrizione fino ad un massimo di 60 giorni dalla sua cessazione.

DIVIETO DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A FRONTE DI UNA PRONUNCIA PENALE PER I MEDESIMI FATTI

C. Eur. Dir. Uomo, Sez. V, 27/11/2014,
Lucky Dev c. Svezia

La Corte EDU torna a condannare il cumulo di sanzioni e di procedimenti, penali ed amministrativi, in materia tributaria.

I Giudici di Strasburgo ribadiscono che il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 prot. 7 integrativo della Convenzione osta non soltanto al cumulo di sanzioni a fronte del medesimo illecito fiscale, bensì anche alla mera prosecuzione di un giudizio, laddove sia già intervenuta - in sede penale ovvero in sede (formalmente) amministrativa - una pronuncia definitiva concernente lo stesso fatto. Nel caso di specie il procedimento amministrativo era inammissibilmente proseguito nonostante la pronuncia assolutoria intervenuta in sede penale per fatti sostanzialmente sovrapponibili.

L'APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE E DELLA SANZIONE PENALE PUO' VIOLARE IL DIVIETO DI BIS IN IDEM

Trib. Pen. Brindisi, sent. 17/10/2014

Il detenuto, già destinatario di una sanzione disciplinare da parte dell'Amministrazione penitenziaria per avere danneggiato suppellettili in dotazione della cella, non è più passibile di sanzione penale per il medesimo fatto, pena la violazione del principio del ne bis in idem. Così ha deciso il Tribunale di Brindisi attraverso una interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 649 c.p.p., avendo riconosciuto - in applicazione dei criteri dettati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - natura sostanzialmente penale alla sanzione disciplinare nella specie applicata, consistita nell'esclusione del detenuto dalle attività in comune, in isolamento, per la durata di giorni quindici, oltre al versamento di una somma di denaro pari ad Euro 341.

REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE E SANZIONE AMMINISTRATIVA: CUMULO AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Trib. Torino, ord. 27/10/2014

Giudice dott. Edmondo Pio

Con ordinanza del 27 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale concernente la compatibilità del cd. doppio binario ammini-

strativo - penale vigente nel nostro ordinamento in materia tributaria con il diritto dell'Unione Europea.

Nel giudizio a quo l'imputato, già destinataria in via definitiva di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, d. lgs. 471 del 1997, è accusato, per i medesimi fatti contestatigli in sede amministrativa, del reato di omesso versamento di ritenute certificate.

All'indirizzo giurisprudenziale interno che - muovendo da una interpretazione del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 in termini non già di specialità, bensì di progressione rispetto all'illecito amministrativo succitato - opta per la legittimità del cumulo il Tribunale di Torino oppone l'orientamento contrario della Corte di Giustizia, recentemente espresso dalla nota pronuncia "Grande Stevens e altri c. Italia", secondo cui "l'avvio di un processo penale su fatti già sanzionati (in via amministrativa) viola il fondamentale principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto".

Pertanto, in considerazione della natura sostanzialmente penale, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, comma 1 d. lgs. 471/97 (soprattassa pari al 30% dell'importo non versato), si chiede alla Corte di giustizia "se ai sensi degli art. 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 bis D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione versamento delle ritenute), sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 d. lgs. 471/97 (con l'applicazione di una sovrattassa)".

REATO TRIBUTARIO. IL DANNO NON E' L'IMPOSTA EVASA

Cass. Pen., Sez. III,

sent. 19/12/2014 n. 52572

La Suprema Corte ha precisato che nel processo penale per reato tributario il danno patrimoniale risarcibile non è l'equivalente dell'imposta evasa. Se così fosse si avrebbe una duplicazione dell'imposta dovuta e ciò perché la commissione del reato non comporta il venir meno del credito tributario che l'amministrazione può esigere ponendo in essere i mezzi coattivi previsti dalla legge tributaria.

La medesima Corte puntualizza che il reato tributario non provoca alcun danno all'amministrazione finanziaria se non quello derivante dal ritardo nell'adempiimento il quale è già sanzionato dalla norma tributaria.

Una realtà in continua evoluzione

La sanzione dei lavori di P.U. (art.186 comma 9 bis CDS) continua a stimolare interessanti interventi giurisprudenziali,

come ormai sempre più spesso accade in tempi di legislazione un po' "naïf". Alcune recenti pronunce di merito e legittimità affrontano con

chiavi interpretative diverse le questioni attinenti la natura di tale sanzione e gli effetti che essa ha a seconda dell'esito dei lavori.

SUCCESSIONI DI LEGGI NEL TEMPO E NORMA PIÙ FAVOREVOLE Cass. Pen., Sez. IV, sent. 20/02/2014 n. 8083

Altra questione, questa volta in tema di successioni di leggi penali nel tempo (art.2 co.3 c.p.), attiene all'individuazione della disciplina più favorevole nel caso di violazione dell'art.186 comma 2 lett. c), a fronte del fatto che la sopravvenuta legge n. 120/2010, mentre da un lato introduce la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dall'altro, inasprisce la pena detentiva prevista per tale reato con introduzione del minimo editale di sei mesi ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto. Sulla base di tali elementi di valutazione, la Suprema Corte ha precisato che «non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, là dove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato (ovvero la sua mancata opposizione), divenga per quest'ultimo oggettivamente e in concreto più favorevole rispetto a quella previgente, benché la pena-base di partenza debba comunque essere non inferiore alle previ-

sioni della nuova formulazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), non potendo certamente realizzarsi (pena la violazione del principio di legalità) la combinazione di frammenti normativi di leggi diverse secondo il criterio del favor rei, con la creazione e applicazione di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore». Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", in violazione dell'art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente. Conseguenze da quanto detto che, nell'invocare l'applicazione del comma 9 bis, l'imputato (che è stato sanzionato con le pene più lievi previste dall'art. 186 prima della riforma del 2010) deve contestualmente condizionare la richiesta all'applicazione del diverso trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella del 2010. Condizione che, si badi bene, non necessariamente deve essere espressa, ma può rite-

nersi implicita nella stessa richiesta di sostituzione poiché tale richiesta comporta l'accettazione dell'aggravamento della pena principale e ciò anche nel caso in cui non sia formulata personalmente dal condannato, ma dal suo difensore (principio ribadito in recenti pronunce della Corte di Appello di Torino, sent. 11.12.2012 e ord. 10.10.2014, IV sezione penale).

RAPPORTI CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE: INCOMPATIBILITÀ "CARATTERIALE"

Cass. pen. Sez. IV, sent. 06-03-2014, n. 10939

Ci si è chiesti se i lavori di p.u., trattandosi di una vera e propria sanzione, possano essere conditionalmente sospesi. Con la sentenza suddetta la Corte ha posto l'accento sulla incompatibilità tra i due istituti: "sarebbe quanto mai singolare ed irrazionale che l'eventuale lavoro sostitutivo comporti, comunque, il mantenimento della sospensione condizionale, in quanto l'effetto estintivo del reato (ma anche il dimezzamento della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida) per l'imputato derivante dall'esito positivo dell'attività lavorativa sostitutiva, in tanto può verificarsi in quanto quell'attività venga prestata effettivamente". In tale pronuncia si sostiene anzi la possibilità di sostituire la pena sospesa con i lavori di pubblica utilità senza la necessità che il condannato rinunci espressamente al beneficio della sospensione condizionale. L'incompatibilità tra i due istituti induce a ritenere che, nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta, non solo perché, in caso contrario, si porrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta conditionalmente sospesa, ma anche perché si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all'art. 2 c.p. Secondo i

giudici "è indubbio, infatti, che la disposizione introdotta nell'art. 186 del codice stradale, rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene effetti più favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostitutiva da "scontare")".

IL LAVORO SVOLTO EQUIVALE A PENNA ESPIATA Cass. Pen., Sez. I, sent. 10/10/2014 n. 42505

Di indubbio rilievo è la questione di diritto sulle conseguenze a seguito della intervenuta interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva ai sensi dell'art. 189 bis C.d.S., ed in particolare sulla portata degli effetti del provvedimento di revoca della misura sostitutiva eventualmente adottato; ci si chiede in sostanza se la revoca abbia effetti ex tunc, nel senso di fare venire meno anche il periodo di utile svolgimento della prestazione, ovvero se debba essere operato un ragguaglio e quindi se debba essere scomputato il periodo di positivo svolgimento dell'attività con ripristino della sola pena residua, una volta operata la conversione. La Suprema Corte affronta il quesito partendo dalla normativa contenuta nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che, all'art. 58, prevede che per ogni effetto giuridico la pena del lavoro di pubblica utilità si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. Si ha dunque riguardo a pene detentive e non a misure alternative alla detenzione, quali quelle previste dall'O.P.. Va aggiunto che il decreto suindicato, all'art. 56 dispone che "il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a rimanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, o che lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad un anno". Tale realtà normativa porta a ritenere

che la non lieve sanzione, in caso di violazione, esaurisca le conseguenze a seguito dell'inadempienza, cosicché non possa essere l'interessato gravato di ulteriore conseguenza negativa, quale la revoca ex tunc del beneficio, che porrebbe nel nulla l'esito positivo del lavoro sostitutivo svolto in un primo periodo di tempo. A tale considerazione sembra doversi addvenire non potendosi mutuare la disciplina prevista nell'O. P. relativamente a misure alternative alla detenzione, da tenere distinte dalla pena sostitutiva. Ciò detto, si deve partire dai due capisaldi normativi sopra citati che da un lato individuano una fattispecie delittuosa in caso di trasgressione alle prescrizioni e dall'altro prescrivono i criteri di ragguaglio; conseguentemente, in caso di violazione delle prescrizioni in materia di lavoro di pubblica utilità, il trasgressore potrà essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 56, ma l'attività di lavoro compiuta in precedenza, con esito favorevole, dovrà essere apprezzata in termine di espiatione della pena in quel particolare intervallo temporale; il periodo di lavoro residuo dovrà essere tradotto in pena detentiva che dovrà essere espiata dall'interessato, una volta riconosciuta come non più eseguibile la misura sostitutiva. Se si dovesse opinare diversamente, si giungerebbe alla inammissibile conclusione che al comportamento inadempiente seguirebbero due livelli di risposta dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso e dall'altro ricadute in termini di prolungamento della durata della pena in espiatione.

CURIOSITÀ

Se invece i lavori vengono portati utilmente a termine prima del passaggio in giudizio della sentenza (ovvero in pendenza di appello o ricorso per cassazione), il conseguente effetto estintivo del reato impone una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 1 c.p.p. per essersi il reato estinto?



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Alessia De Cristofaro - Giulia Elena Mondino
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Amministrazione di sostegno o interdizione?

**Trib. Vercelli,
sent. 31/10/2014 n. 142**

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza 31 ottobre 2014 n. 142, ha fornito importanti precisazioni sul punto individuando una serie di elementi rilevanti ai fini della scelta della tipologia di misura di protezione da adottare in concreto.

Il caso specifico riguardava il ricorso presentato dalla madre - già amministratore di sostegno del figlio - per ottenere l'interdizione del medesimo a fronte del peggioramento delle condizioni di salute del predetto, affetto da grave forma di encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio.

La ricorrente in quanto amministratore di sostegno sottolineava di non poter compiere atto alcuno di straordinaria amministrazione né prestare il consenso informato alle cure in ipotesi di accertamenti o trattamenti sanitari, sostituendosi al figlio incapace, in quanto tali poteri spettano solo al tutore.

Nel giudizio di interdizione il figlio era sottoposto ad ulteriore perizia medico legale ed il consulente confermava la necessità di una forma di protezione posto che il soggetto versava in condizione di generale non autosufficienza connessa al ritardo mentale di grado medio-grave constatando altresì che non era ravvisabile un aggravamento in quanto il periziato non presentava regressione alcuna a livello psico-comportamentale.

Sulla base di tali elementi il Tribunale di Vercelli ha rilevato, in osservanza alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che la scelta dell'amministrazione di sostegno non si deve basare solo sul grado di infermità del beneficiario ma anche sul fatto che tale forma di protezione è maggiormente capace di adeguarsi all'esigenza dell'infermo per la sua flessibilità e per la sua procedura applicativa presupponendo una collaborazione tra l'amministratore di sostegno e il medesimo.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la misura dell'interdizione in un caso in cui l'elevata consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, valutata unitamente alla gravità e all'irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche del soggetto, imponeva l'adozione di tale misura proprio per la gestione e conservazione del patrimonio. Sostanzialmente a detta della giurisprudenza, non è corretto basare la scelta del provvedimento di interdizione esclusivamente sul grado di infermità del soggetto incapace, essendo necessario ricostruire attentamente la particolare si-

tuazione fisica e psichica dell'incapace, in rapporto alla complessità delle decisioni, anche quotidiane, da prendere per la gestione del suo patrimonio personale.

Sulla base di tali indicazioni, il Tribunale di Vercelli ha specificato che il criterio che deve orientare il Giudice, nella scelta tra l'interdizione e l'amministratore di sostegno, va rinvenuto nei primi due commi dell'art. 410 c.c., che impongono all'amministratore di sostegno, non solo di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, ma anche di informarlo tempestivamente sugli atti da compiere, con la conseguenza che si realizza un sistema di continuo scambio tra i soggetti dell'amministrazione di sostegno - beneficiario, amministratore e Giudice tutelare - al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. Differentemente l'interdizione comporta una sostituzione dell'infermo con la persona del tutore escludendo l'infermo da qualsivoglia decisione.

Nel caso specifico, il Tribunale, ha rigettato la domanda di interdizione rilevando peraltro che il potere di esprimere il consenso informato alle cure sebbene non espressamente previsto dall'art. 411 c.c., "è insito nelle disposizioni sull'amministrazione di sostegno che è istituito finalizzato alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale, come si desume dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c."

Pertanto il Tribunale di Vercelli ampliando gli originari poteri conferiti ha attribuito all'amministratore in carica, salva diversa determinazione del Giudice tutelare, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.

Il Tribunale ha peraltro specificato che tale potere è limitato agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, e cioè a quei trattamenti non invasivi e/o che non comportano periodi di lungodegenza in ospedale. Nel caso di operazioni chirurgiche, cicli terapeutici quali dialisi, chemioterapia ecc., l'amministratore di sostegno dovrà invece informare il Giudice Tutelare sebbene non a fini autorizzativi.

In ogni caso, nell'ottica collaborativa, sottostante la logica dell'amministrazione di sostegno, il consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestato con il soggetto beneficiario, e non al posto dello stesso.

Massime

SEPARAZIONE: SEPPUR DIVISIBILE, LA CASA CONIUGALE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL PADRE È ASSEGNATA INTERAMENTE ALLA MADRE

Cass. Civ. sez. I, sent. 12/11/2014 n. 24156

Con la sentenza n. 24156 del 12 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha assegnato la casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, alla moglie, collocataria dei figli minori, stabilendo che, in tema di separazione coniugale il Giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario dei minori, solo qualora tale soluzione non sia pregiudizievole per i figli. Precisa la Corte che la divisione della casa familiare può essere disposta solo in assenza di elevata conflittualità tra coniugi, e deve, in concreto, agevolare la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori. Nel caso di specie, il marito aveva chiesto di assegnare alla moglie, presso la quale rimanevano domiciliati i figli minori, solo una porzione dell'immobile adibito a casa coniugale: la tipologia dell'immobile era infatti tale da consentirne una comoda divisione. La Corte, però, esaminata la richiesta del padre, aveva rilevato che la divisione dell'abitazione e l'assegnazione delle due porzioni ai genitori non fosse rispondente all'interesse dei minori, soprattutto perché le abitazioni contigue avrebbero potuto portare a situazioni di confusione e di contrasti.

IL CONDOMINO PUO' ADIBIRE IL PROPRIO APPARTAMENTO AD ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE

Cass. Civ. sez. II, sent. 20/11/2014 n. 24707

La Corte di Cassazione con la pronuncia suddetta ha precisato che l'attività di affittacamere all'interno di un condominio è legittima in quanto non stravolge la destinazione a civile abitazione degli appartamenti in cui è condotta. In altri termini, lo svolgimento dell'attività di affittacamere non è di per sé incompatibile con la clausola del regolamento condominiale che preveda che i locali possano essere adibiti esclusivamente ad uso abitativo o ufficio privato professionale. Peraltro, la suddetta disposizione regolamentare costituisce proprio il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast. Gli altri condomini, per impedirne lo svolgimento, devono dimostrare che l'esercizio di una tale attività è lesiva dei loro interessi. Chiarisce ancora la Corte che le disposizioni contenute nel regolamento condominiale contrattuale che si risolvono nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso.

IL DANNO MORALE PER LA MORTE DI UNO STRANIERO VA LIQUIDATO INTEGRALMENTE SENZA RIFERIMENTO AL POTERE D'ACQUISTO DELLA MONETA DELLO STATO D'ORIGINE

Cass. Civ., sent. 13/11/2014 n. 24201

Con la sentenza indicata, la Corte di Cassazione ha profondamente innovato la giurisprudenza concernente la quantificazione del risarcimento del danno morale agli eredi di uno straniero deceduto nel territorio dello Stato italiano.

La questione posta all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla moglie e dai figli del defunto ai quali la Corte di Appello di Brescia aveva liquidato un importo in misura ridotta in considerazione del fatto che tale denaro, essendo destinato ad essere speso nel territorio di origine del defunto (in Tunisia), dove il tenore di vita è più basso, la moneta risulta avere un maggiore potere d'acquisto.

La Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, evidenziando come la predetta motivazione contrasta non solo con il principio di uguaglianza sancito nella Costituzione, ma anche con qualsivoglia logica giuridica non potendo avere fondamento alcuno il fatto che un medesimo evento - la morte di un congiunto - possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto di risarcimento del danno.

La sentenza indicata, a di là delle pregiate argomentazioni tecnico giuridiche, appare oltremodo interessante perché rivela il bene della vita nella sua unitarietà a prescindere da qualsivoglia elemento esterno al valore uomo riconoscendo alla vita umana un valore assoluto e svincolato totalmente dal costo della vita.

Appare altresì oltremodo apprezzabile un'impostazione di tal fatta del tutto incurante degli interessi di natura economica delle società assicuratrici.